

XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici

(Atto del Governo n. 406)

Aprile 2017

n. 179



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (Atto del Governo n. 406)». NL179, aprile 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015)	1
Articolo 2 (Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento)	4
Articolo 3 (Abrogazioni)	6

PREMESSA

Il presente schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 198 del 2016; tra i criteri di delega è previsto che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che il provvedimento normativo proposto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni di cui si compone stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria ed ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici - per questi aspetti - alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.

Articolo 1

(Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015)

Il comma 1 inserisce l'articolo 25-*bis*, recante disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria, nel decreto legislativo n. 148 del 2015¹. La seguente numerazione dei commi rispecchia quella dell'articolo 25-*bis*, mentre l'indicazione di altri articoli deve intendersi riferita al testo del medesimo decreto n. 148.

Il comma 1 individua come destinatari del trattamento di integrazione salariale i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 416 del 1981, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 148.

Il comma 2 stabilisce l'applicazione ai lavoratori di cui sopra dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto n. 148 (possessione, ai fini della richiesta di trattamento, di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione).

Il comma 3 autorizza la richiesta dell'intervento straordinario di integrazione salariale quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da:

- a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
- b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi²;
- c) contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

¹ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

² Tale previsione conferma quanto stabilito dall'articolo 35 della legge n. 416 del 1981, circa la concedibilità del trattamento anche nei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o anche in costanza di fallimento, in deroga alla vigente disciplina generale in materia recata dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015; inoltre per il caso di crisi aziendale, non riconducibile alle fattispecie appena indicate, la durata del trattamento per la norma generale è limitata a 12 mesi. Tuttavia, prevede la concedibilità del trattamento, a differenza del citato articolo 35, anche in caso di cessazione limitata ad un ramo d'azienda

Il comma 4 limita, in ogni caso, per ciascuna unità produttiva, la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale ad un massimo complessivo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, ai sensi del quale, ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Il comma 5 stabilisce che la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinata dall'articolo 3, rinviando quindi alla disciplina generale.

Il comma 6 riconosce la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6 del decreto n. 148 per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale.

Il comma 7 dispone che per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 416 del 1981, sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23³ e il contributo addizionale di cui all'articolo 5⁴. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

Il comma 8 prevede che il pagamento straordinario di integrazione salariale è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS o, per i giornalisti, dell'INPGI, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione l'articolo 7, commi 2 e 3, in materia di rimborso delle integrazioni da parte dell'INPS o di conguaglio da parte dell'impresa erogatrice.

Il comma 9 rinvia agli articoli 24 e 25 per la disciplina della fase di consultazione sindacale e del procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il comma 10 demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalità di applicazione del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981.

Il comma 11 dispone che, per tutto quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo I in quanto compatibili.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-*bis* i trattamenti richiesti prima del termine di cui al primo periodo del presente comma si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale termine.

³ E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

⁴ A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

La RT afferma che le suddette disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il riordino e la razionalizzazione dei requisiti di accesso al trattamento di integrazione salariale e dei criteri per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in presenza delle quali potranno essere richiesti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

In particolare, vengono uniformati rispetto alla disciplina generale i requisiti di accesso dei lavoratori e le causali in presenza delle quali viene riconosciuto il trattamento di integrazione salariale (fatta eccezione per i casi di cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa che la normativa generale non prevede più dal 1° gennaio 2016, ma che la normativa speciale per il settore dell'editoria già tutelava). La durata massima dei trattamenti coincide con le regole generali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 (24 mesi nel quinquennio mobile), riducendo pertanto le attuali tutele che, per il settore dell'editoria, non stabiliscono limiti alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale.

Tale modifica normativa comporta un restringimento dei criteri di accesso all'ammortizzatore sociale e alle relative durate rispetto alla normativa attualmente vigente per il settore dell'editoria.

Effetti positivi per la finanza pubblica derivano anche dall'introduzione *ex novo* di un'ulteriore fonte di finanziamento per i trattamenti di integrazione salariale costituita, per i poligrafici, dal contributo ordinario e addizionale e, per i giornalisti, dal contributo addizionale. Per quanto riguarda i giornalisti, l'INPGI ha stimato un gettito annuo di circa 900.000 euro, che determinerà un miglioramento del saldo netto della gestione ammortizzatori sociali a carico dell'Istituto.

Al riguardo, preliminarmente si osserva con riferimento ai trattamenti in caso di crisi aziendale che la durata del trattamento per i giornalisti e assimilati rimane di ventiquattro mesi, come previsto dalla normativa vigente (articolo 35 legge 416/1981) e pertanto la norma in esame non comporta l'equiparazione della durata massima dei trattamenti con quella valida secondo le regole generali che prevedono invece una durata massima di dodici mesi (art. 22, co.2 D.Lgs. 148/2015).

Tuttavia, rispetto alla norma attualmente in vigore (art. 35 legge 416/1981, abrogato dal successivo articolo 3) va osservato che il limite di 24 mesi finora previsto (mentre la RT sembra far riferimento ad un'assenza di limiti temporali nell'erogazione) è posto senza altre condizioni ed è pertanto complessivo, mentre la norma in esame lo pone in relazione ad un quinquennio mobile, di fatto consentendo il superamento del tetto massimo complessivo di 24 mesi attualmente vigente purché i trattamenti avvengano in quinquenni tendenzialmente distinti. Ciò comporterebbe un maggior onere, su cui sarebbe opportuno un chiarimento.

Si segnala inoltre che la vigente disciplina non prevede espressamente la concessione del trattamento di integrazione salariale anche in caso di cessazione dell'attività di un ramo aziendale, come invece espressamente disposto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 25-

bis. Andrebbe pertanto chiarito se nella prassi applicativa si ritenesse ricompresa nella cessazione di attività dell'azienda anche la fattispecie della cessazione di attività di un solo ramo. In caso contrario, la disposizione sarebbe suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla previsione, secondo cui per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 148/2015, si sollevano delle perplessità circa una possibile interpretazione sistematica di tale norma, inquadrandola nell'ambito del testo complessivo del comma 7. Infatti, il primo periodo di tale comma prevede per altri lavoratori del settore, oltre al citato contributo addizionale, anche il contributo ordinario di cui all'articolo 23, pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie (2/3 a carico dell'impresa o del partito politico e 1/3 a carico del lavoratore). La differenziazione di disciplina fra i soggetti di cui al primo periodo del comma 7 e quelli di cui al secondo periodo potrebbe quindi indurre l'interprete a considerare escluso per questi ultimi l'obbligo di corresponsione del contributo ordinario. La questione merita un esplicito chiarimento, atteso che tale contributo ordinario risulta attualmente dovuto, come si evince dalle informazioni reperite nel sito dell'INPGI⁵, finalizzato ad escludere l'abrogazione della vigente contribuzione dello 0,9% (0,6% per l'INPGI) per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale e a confermare, pertanto, la natura aggiuntiva dei contributi di cui al comma 7, asserita dalla RT.

Infine, si segnala che la determinazione dell'onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale dipenderà anche dal decreto ministeriale previsto dal comma 10 che dovrà stabilire i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale. Sarebbero pertanto opportune prime informazioni sui criteri che si intende adottare posto che da essi dipenderà l'estensione delle causali in cui attivare i trattamenti in questione.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981:

i numeri 1) e 2) del comma 1, lettera *a*), recano norme di mero coordinamento con la novella di cui al precedente articolo 1, comma 1;

il numero 3) eleva i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. In dettaglio, il limite minimo contributivo passa da 18 a 25

⁵ <https://www.inpgi.it/?q=node/46>, v. l'ultima tabella.

anni e viene sostituito il requisito anagrafico di 58 anni (e 18 anni di anzianità contributiva) con la condizione di un'età inferiore al massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (relativo ai giornalisti professionisti dipendenti)⁶, con integrazione a carico dell'INPGI stesso di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita.

La lettera b) poi conferma la maggiorazione, ai fini del calcolo della misura del trattamento, dell'anzianità contributiva, nella misura pari alla differenza tra l'età anagrafica posseduta ed il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel suddetto regime INPGI. Inoltre sopprime la condizione - posta dalla disciplina vigente ai fini del beneficio della maggiorazione - del possesso di un'età pari ad almeno 60 anni.

Il comma 2 del presente articolo 2 fa salve le norme sui piani di assunzione di personale giornalistico (ai fini della concessione dei prepensionamenti) e sul divieto di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale, con i giornalisti (già dipendenti dal medesimo) che abbiano optato per il prepensionamento.

La RT afferma che le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici - per questi aspetti - alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.

I nuovi parametri comporteranno un minore accesso ai prepensionamenti da parte dei giornalisti e pertanto una maggiore permanenza al lavoro di coloro che sono interessati al prepensionamento, con conseguente maggiore gettito contributivo in entrata.

Al riguardo, andrebbe fornita conferma della perdurante validità del protocollo d'intesa tra le parti sociali del 26 marzo 2009 - stipulato in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e recepito, sul punto, dalla delibera dell'INPGI n. 82 del 25 giugno 2009 -, in base al quale ogni azienda che sia ammessa ai pensionamenti anticipati deve versare all'INPGI, in un'unica soluzione, un contributo pari al 30% del costo complessivo (quantificato dall'INPGI) di ogni prepensionamento⁷.

Potenzialmente onerosa appare infine la soppressione della condizione - posta dalla disciplina vigente ai fini del beneficio della maggiorazione - del possesso di un'età pari ad almeno 60 anni, con particolare riferimento alle donne soggette alla normativa transitoria (vedi nota n.6).

⁶ Si ricorda che una recente riforma (entrata in vigore il 21 febbraio 2017) di tale regime previdenziale prevede una modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, incrementando progressivamente, nel triennio 2017-2019, il requisito anagrafico, fino ad elevarlo a regime a 66 e 7 mesi. Possono continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con le vecchie regole tutti coloro i quali avessero maturato entro il 31 dicembre 2016 i requisiti previsti dalla disciplina precedente, e cioè: per gli uomini 65 anni d'età (nati entro il 1951), con almeno 20 anni di contribuzione; per le donne - pensione intera - 62 anni (nate entro il 1954), con almeno 20 anni di contribuzione; per le donne - pensione con abbattimenti - 60 anni d'età (nate entro il 1956), con almeno 20 anni di contribuzione.

⁷ Cfr. la circolare INPGI 2 settembre 2009, n. 9.

Articolo 3 **(Abrogazioni)**

L'articolo reca una norma di abrogazione ed una novella di mero coordinamento, in conseguenza dell'intervento normativo di cui all'articolo 1. L'abrogazione concerne l'attuale disciplina specifica sul trattamento straordinario per le imprese editrici, la quale viene abrogata decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2017

[Nota di lettura n. 169](#)

A. S. 2754: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

"

[Nota di lettura n. 170](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 394**)

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**Atto del Governo n. 393**)

"

[Elementi di documentazione n. 69](#)

Il bilancio dello Stato 2017-2019. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 172](#)

A.S. 2233-B: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

"

[Nota di lettura n. 173](#)

A.S. 2756: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"

Apr 2017

[Nota di lettura n. 174](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**Atto del Governo n. 397**)

"

[Nota di lettura n. 175](#)

A.S. 2784: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti"

"

[Nota di lettura n. 176](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (**Atto del Governo n. 395**)

"

[Nota di lettura n. 177](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (**Atto del Governo n. 396**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 17](#)

Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)

"

[Nota di lettura n. 178](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 404**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 17/1](#)

Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>